

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass. n. 1.00062

Prodotto: **CHIARAIncendio**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza “CHIARAIncendio” è la soluzione assicurativa che tutela l’immobile – casa, ufficio o studio professionale – che hai acquistato con l’aiuto di un mutuo ipotecario stipulato presso la tua filiale. Oltre che dal rischio di incendio e scoppio puoi scegliere di estendere la copertura e tutelarti anche dagli eventi naturali e socio-politici. La copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”: il danno è indennizzato interamente fino alla concorrenza della somma assicurata; si possono assicurare anche gli immobili vuoti, in corso di costruzione o ristrutturazione: l’importante è che la destinazione finale sia quella prevista. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri danni ai beni.** La garanzia prevede la copertura dei danni al fabbricato assicurato direttamente provocati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio, caduta di aeromobili o di loro parti, sviluppo di fumi e/o gas causato da mancata o anormale produzione di energia o da malfunzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento.

Alla Sezione 1 “Incendio ed altri danni ai beni”, puoi scegliere di aggiungere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche la Sezione 2 “Eventi naturali e sociopolitici” di seguito descritta.

- **Eventi naturali e sociopolitici.**

- La garanzia prevede la copertura dei danni al fabbricato direttamente provocati da uragano, tempesta, vento e cose da esso trascinate, danni provocati da rottura derivante dal gelo di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
- Inoltre, la presente polizza ti copre anche in caso di danni al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi e di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

× **Incendio ed altri danni i beni.**

Non sono assicurabili fabbricati con finalità d’uso diversa da quella abitativa o che non siano destinati a uso uffici e studi professionali.

Non sono altresì assicurabili i fabbricati che non siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni. Infine non sono assicurabili i fabbricati che non si trovino in normali condizioni di statica e manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio ed altri danni ai beni.**

Sono esclusi i danni causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, nonché i danni causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti. L’assicurazione non comprende i danni causati con dolo dell’Assicurato. Sono infine esclusi i danni indiretti (ad esempio, quelli connessi al mancato guadagno connesso alla perdita del fabbricato).

- **Eventi naturali e sociopolitici.**

Sono esclusi dalla garanzia **Eventi naturali**, i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; gelo, neve e valanghe, salvo diversamente previsto.

Sono, inoltre esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Sono esclusi dalla garanzia **Eventi Sociopolitici**, i danni derivanti da scritte e imbrattamento ed ai vetri; i danni indiretti; i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità o quelli avvenuti nel corso di occupazione non militare protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante per fabbricati situati nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

A fronte delle garanzie previste dalla presente assicurazione è dovuto alla Compagnia un premio unico.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della banca distributrice del prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso, inviando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia rimborsa il premio pagato al netto dell'imposta.

In caso di polizza con durata superiore a cinque anni, puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Assicurazione incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



CHIARAIncendio

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022 .

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimum Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

La polizza tutela l'immobile – casa, ufficio o studio professionale – acquistato con l'aiuto di un mutuo ipotecario stipulato presso la filiale di riferimento.

Opera in ogni caso la garanzia di seguito indicata:

✓ INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).

In caso di sinistro indennizzabile è anche garantito il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

- Eventi Naturali

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato sul modulo di polizza direttamente provocati da eventi naturali e, in particolare, da:

- uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso.
- sovraccarico di neve;
- rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.

Come per la garanzia Incendio, è garantito il rimborso delle spese sostenute per demolire e sgomberare i residui del sinistro.

- Eventi Socio-politici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato direttamente provocati da eventi verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi. In tale garanzia sono inclusi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

- ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:
- causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
 - per la ricerca del guasto da acqua condotta;
 - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
 - per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - di scritte ed imbrattamento;
 - all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - ai vetri e ai cristalli.
- ! Fulmine: sono esclusi i danni connessi a fenomeni elettrici;

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole garanzie di cui alla presente copertura

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Incendio	-	-	-
Fulmine	-	-	-
Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi	-	-	-
Caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;	-	-	-
Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso	-	€ 250 per ciascun sinistro	-
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;	-	€ 250 per ciascun sinistro	-
Danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.	-	-	-

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

! Eventi naturali

- ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, con riferimento a tutte le garanzie attinenti a "eventi naturali" sono esclusi i danni:
- verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi
 - d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- ! Con specifico riferimento al “sovraccarico di neve”, sono inoltre esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione;
- ! Con specifico riferimento ai “danni da gelo”, rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
- ! **Eventi socio-politici**
- ! Sono esclusi i danni:
- cagionati con dolo dell'Assicurato;
 - causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
 - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
 - causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
 - per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai cristalli;
 - indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole garanzie relative agli “eventi naturali” e gli “eventi socio-politici”:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non	-	-	10%, con il minimo di € 250
Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso	-	€ 250 per ciascun sinistro	-
Sovraccarico di neve	€ 5.200 per anno	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato	€ 1.600 per anno	€ 850 per ciascun sinistro	-
Eventi sociopolitici, inclusi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	-	-	10%, con il minimo di € 250

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none">• fare denuncia scritta al Servizio Sinistri della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:<ul style="list-style-type: none">- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;- helvetiaitalia@pec.helvetia.it; oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it , oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) 800.909.650 oppure il Numero +39 025351 1 per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità. • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo; • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; • dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova; • a richiesta, fare e trasmettere alla Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; • a richiesta della Compagnia, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento a qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni causati o agevolati da dolo/colpa grave. Il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2742 del codice civile, vale a dire se il bene assicurato è oggetto di pegno o ipoteca, il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per perdita o deterioramento del medesimo sarà vincolato al pagamento del relativo credito privilegiato. Anticipo sugli indennizzi. L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: <ul style="list-style-type: none">a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;b) l'indennizzo complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della somma assicurata. L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento del premio unico avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della banca distributrice del prodotto. La polizza non prevede sconti. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta.
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte governative. In caso di recesso esercitato nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso, la Compagnia provvederà al rimborso dell'intero premio versato, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata dell'assicurazione coincide con la durata del finanziamento come prevista dal piano di ammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso in anni interi.
Sospensione	La presente polizza non prevede alcuna sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso presentando richiesta scritta presso la filiale della Banca distributrice o dando comunicazione direttamente alla Compagnia tramite invio di lettera raccomandata A/R.
Risoluzione	Nei casi di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento , il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento; Se il contratto supera i cinque anni , il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice e intestatario di un mutuo ipotecario - che intende tutelarsi da eventi dannosi riguardanti il proprio immobile e derivanti da incendio, e da eventi atmosferici e sociopolitici. Il prodotto non è coerente per clientela che non sia proprietaria e/o affittuaria di un bene immobile.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 30,0% .

- Costi dei PPI

Gli ulteriori costi in capo al Contraente ammontano al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email reclami@helvetia.it
----------------------------------	---

	Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Mediazione (obbligatoria): interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Negoziazione assistita (facoltativa): tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN
BIANCO

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia**

Polizza incendio e altri danni ai beni connessa ad un mutuo

CHIARAIncendio

Condizioni di Assicurazione

Modello CGA_IAMR002_1121

Edizione 11/2021

Sommario

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	2
CONDIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	2
Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	2
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	2
Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	2
Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	2
Art. 6 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO.....	2
Art. 7 – BUONA FEDE	2
Art. 8 – COLPA GRAVE.....	2
Art. 9 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO	2
Art. 10 – PERIODO DI ASSICURAZIONE	2
Art. 11 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	2
Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI	3
Art. 13 – RINUNCIA ALLA RIVALSA	3
Art. 14 – ONERI FISCALI	3
Art. 15 – FORO COMPETENTE.....	3
Art. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	3
Art. 16.1 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	3
SEZIONE 1: INCENDIO ED ALTRI DANNI A BENI	3
Art. 17 – DESTINAZIONE DEL FABBRICATO	3
Art. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	3
Art. 19 – FRANCHIGIE.....	3
Art. 20 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE	3
Art. 21 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO	3
Art. 22 – ESCLUSIONI	3
SEZIONE 2: EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI	4
Art. 23 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI.....	4
Art. 24 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI	4
Art. 25 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE	4
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI	4
Art. 26 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	4
Art. 27 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	5
Art. 28 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE.....	5
Art. 29 – MANDATO DEI PERITI.....	5
Art. 30 – DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO	5
Art. 31 – LIMITE DI INDENNIZZO	5
Art. 32 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI	5
Art. 33 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	5
Art. 34 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI.....	5

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato.

ASSICURATO

Il soggetto che può coincidere o no con il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che sia proprietario e/o affittuario e/o usufruttuario e/o comodatario dell'immobile indicato nel modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

COMPAGNIA

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le coperture assicurative.

CONTRAENTE

Il soggetto che può coincidere o no con l'Assicurato, intestatario di un rapporto di conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, il quale ha richiesto un mutuo, assistito da garanzia ipotecaria. Con la sottoscrizione del modulo di polizza il Contraente assume in proprio gli obblighi nascenti dall'assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gaso vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile, che si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, compresi fissi ed infissi e le opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato, è compresa anche la quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato.

FILIALE

L'agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

MASSIMALE

la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia

MODULO DI POLIZZA

Il documento, sottoscritto dal contraente e dalla Compagnia, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

ONDA SONICA

L'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO (Assicurazione a)

forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del disposto dell'Art. 1907 del c.c.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA

Valore, indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

TETTO – COPERTURA – SOLAI

- TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);

- COPERTURA: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

VALORE A NUOVO

Si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 03/05/2021

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie o vero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che siano sottoscrittori di un mutuo, con chiunque stipulato, assistito da garanzia ipotecaria.

Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma restando la data di scadenza indicata nel modulo stesso. Il premio indicato nel modulo rappresenta la somma dovuta alla Compagnia per l'intero periodo assicurativo.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile la copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analogo copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio – nella misura indicata in polizza – rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale.

Ai sensi dello stesso articolo, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nei casi di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di mutuo, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di finanziamento. In tal caso la Compagnia rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del mutuo ed al netto delle imposte governative, secondo la seguente modalità:

$$R = P/N \times T$$

Dove:

R= rimborso

P= Premio imponibile

N= numero di rate mensili totali del piano rimborso mutuo della polizza.

T= le rate mensili residue del piano rimborso mutuo alla scadenza della polizza.

Il debitore/assicurato ha tuttavia la facoltà di proseguire l'assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione al momento dell'estinzione del mutuo.

In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del contratto, l'assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo le condizioni originarie di polizza.

Infine, in caso di cessazione del contratto di mutuo, la polizza potrà essere volturata a favore del soggetto subentrante e le garanzie saranno operanti nei confronti di quest'ultimo secondo le condizioni originarie di polizza.

Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 8 – COLPA GRAVE

La Compagnia corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi della presente assicurazione anche per sinistri determinatisi per colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere

Art. 9 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO

Alla Compagnia è consentito verificare lo stato del fabbricato previo accordo con l'assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione. In caso di sinistro la Compagnia ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 10 – PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha la durata indicata sul modulo di polizza e, se non diversamente previsto, cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta.

Art. 11 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'assicurato non è tenuto a dare alla Compagnia comunicazione di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente polizza.

Resta comunque inteso che la Compagnia, in caso di sinistro, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell'indennizzo in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente polizza, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 13 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso l'assicurato nonché verso le persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 14 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'assicurato risiede o ha il suo domicilio.

Art. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16.1 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 1: INCENDIO ED ALTRI DANNI A BENI

Art. 17 – DESTINAZIONE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è limitata ai fabbricati e/o porzioni di fabbricati aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso uffici e studi professionali, incluse le relative dipendenze, sui quali sia stata accesa ipoteca a favore della Banca a garanzia del contratto di mutuo con essa stipulato.

Sono altresì compresi gli immobili vuoti, in corso di costruzione e/o ristrutturazione purché la destinazione finale sia quella sopra indicata.

Art. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da:

- a) incendio;
- b) fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- f) danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- h) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato;
- i) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza ed entro i limiti della somma assicurata.

Art. 19 – FRANCHIGIE

Esclusivamente per le prestazioni di cui all'art 18 lett. e, g verrà applicata una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro.

Art. 20 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto.

Art. 21 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è valida a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate:

- sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento;
- sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione.

Art. 22 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
- d) per la ricerca del guasto da acqua condotta;
- e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) di scritte ed imbrattamento;
- i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) ai vetri e ai cristalli;
- k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

SEZIONE 2: EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

(operante se espressamente indicato nel Modulo di Polizza)

Art. 23 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato sul modulo di polizza direttamente provocati da:

- a) uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.
 - b) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 250,00;
 - c) sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di € 5.200,00. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 250,00;
 - d) rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, col massimo indennizzo annuo di € 1.600,00 Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza è applicata una franchigia di € 850,00.
- La Compagnia garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 2) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto;
 - cedimento o franamento del terreno;
- 3) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente alle garanzie "sovraccarico di neve" ex lett. c del presente articolo, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.

Relativamente alle garanzie "danni da gelo" ex lett. d del presente articolo, sono escluse dall'assicurazione:

- le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.

Art. 24 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

Sono esclusi i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- 4) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- 5) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 6) derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai cristalli;
- 7) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 9) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Art. 25 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Condizioni comuni per le sezioni 1 - 2

Art. 26 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;
- a richiesta, fare e trasmettere alla Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- a richiesta della Compagnia, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In ogni caso, per qualsiasi ulteriore informazione è a disposizione il numero verde: **800.909.650**.

Art. 27 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia o da persona da questa incaricata con l'assicurato o persona da lui designata.

Art. 28 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti.

Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Periti si rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso.

Art. 29 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, esemplare, uno per ognuna delle Parti. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 30 – DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO

La determinazione del danno per il Fabbricato assicurato viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente, escludendo sempre il valore dell'area. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell'art. 1907 C.C.;

- per gli immobili in corso di costruzione la valutazione del danno avviene stimando il valore a piè d'opera.

La Compagnia corrisponderà l'intero indennizzo purché l'Assicurato proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l'indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro.

Art. 31 – LIMITE DI INDENNIZZO

La Compagnia è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

Art. 32 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'indennizzo complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della somma assicurata.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

Art. 33 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni causati o agevolati da dolo/colpa grave.

Il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2742 del codice civile.

Art. 34 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi ex art. 27.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031